DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2011

del 1º luglio 2011

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2011 del 20 maggio 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/640/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1) al punto 37k (decisione 2006/920/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0640**: Decisione 2010/640/UE della Commissione del 21 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29).»;

2) al punto 37ae (decisione 2008/231/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0640**: Decisione 2010/640/UE della Commissione del 21 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/640/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

[1] GU L 196 del 28.7.2011, pag. 38.

[2] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.